

Latina, 22 Ottobre 2012

Al Sindaco del Comune di

Prot. n°

Minturno

Allegati: Vari

**Oggetto:** Attribuzione di rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni. Pubblicazione degli avvisi di accertamento.

Gentile Sindaco,

con la finalità di porre in essere il processo di aggiornamento e allineamento della banche dati catastali, l'art. 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto l'obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili mai dichiarati in catasto, di presentare le dichiarazioni utili per l'aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano.

Il successivo comma 10 della richiamata norma stabilisce altresì che, in caso di inadempimento dei titolari dei predetti diritti immobiliari, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base di elementi tecnici forniti dai Comuni, provvedendo alla notifica dei conseguenti avvisi di accertamento, in osservanza delle vigenti disposizioni sussistenti in materia.

Come preannunciato con la nota prot. n.2970 del 5.02.2011 di questo Ufficio, si precisa che le operazioni finalizzate all'attività di attribuzione della rendita presunta, poste in essere a partire dal mese di maggio 2011 per una parte degli immobili interessati, sono state concluse con la registrazione, negli atti catastali, della relativa rendita come indicato nella circolare n. 7 del 18 novembre 2011 di questa Agenzia.

Per quanto concerne l'attività di notifica, si evidenzia che la stessa è disciplinata dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

Tale norma stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della predetta rendita, per gli immobili non dichiarati in catasto, avviene mediante affissione all'albo pretorio dei

Comuni ove risultano ubicati tali immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia, con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati.

Con la presente si consegnano a codesto Comune i seguenti documenti in formato *pdf*, al fine della **pubblicazione relativa all'attribuzione della rendita presunta per gli atti di competenza territoriale, già presenti negli archivi catastali:**

1. avviso della pubblicazione (all. 1);
2. elenco soggetti:  
elenco dei contribuenti destinatari dell'attività di accertamento, formulato con i nominativi dei soggetti, in ordine alfabetico, l'identificativo di catasto terreni dell'immobile interessato ed il protocollo dell'avviso di accertamento relativo a ciascun soggetto intestatario, che consente la ricerca degli intestatari catastali e delle altre informazioni (all. 2);
3. elenco immobili:  
elenco delle particelle di catasto terreni interessate dalle attività di accertamento, con l'identificativo degli immobili pubblicati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i nominativi dei soggetti e il protocollo dell'avviso di accertamento associato a ciascuno di essi (all. 3);
4. avvisi di accertamento in *file* compresso, con l'attribuzione della rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni, individuabili per il tramite del protocollo dell'avviso di accertamento (all. 4).

**I documenti di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 sono resi disponibili per la consultazione all'albo *on line* ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per tutta la durata della pubblicazione, mentre quelli di cui al punto 4 saranno depositati solo presso la Casa comunale.**

Come è noto, la stampa dell'avviso di cui al punto 4 può essere richiesta soltanto dal soggetto destinatario dello stesso, ovvero da persona da questi delegata, previa identificazione, presso la Casa comunale e pertanto, detti avvisi non devono essere pubblicati nel predetto albo informatico. Si fa presente altresì, che copia dell'avviso può essere richiesta anche presso il competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Le predette attività dovranno essere effettuate nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Gli atti sopra indicati saranno pubblicati dal **26 ottobre 2012 al 29 gennaio 2013** compreso, presso ciascun Comune interessato.

**Si richiede pertanto a codesto Comune di confermare allo scrivente Ufficio l'avvenuta pubblicazione, prevista per il 26 ottobre 2012, stante la rilevanza fiscale dell'attività in oggetto.**

Al riguardo si precisa che la pubblicazione del comunicato di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, è prevista per il **30 novembre 2012**.

Per quanto riguarda il comunicato di cui sopra, lo stesso sarà successivamente inoltrato a codesto Comune per la pubblicazione all'albo pretorio che avrà la durata di sessanta giorni.

Codesto Comune dovrà assicurare, nel periodo suddetto, la pubblicazione degli atti in argomento, garantendo di norma l'accesso agli interessati almeno in tutti i giorni lavorativi.

**Al termine della pubblicazione, i documenti di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3 della presente nota, dovranno essere restituiti a questo Ufficio provinciale, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e indicazione, in particolare, della data di inizio e fine della stessa.**

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al funzionario referente dello scrivente Ufficio, Ing. Gabriele Prane, tel. 0773/448350, indirizzo e-mail gabriele.prane@agenziaterritorio.it.

Distinti saluti.

li, 22 Ottobre 2012

IL DIRETTORE  
Gabriele Prane

---

Per il Comune di Minturno

Ricevuto<sup>1</sup> il \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
(Nome e Cognome)

---

<sup>1</sup> La presente nota qualora consegnata a mano è prodotta in duplice copia, una delle quali sarà restituita all'Ufficio con valore di ricevuta.